

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA(COD. 52/2022) PRESSO L'A.S.L. NO DI NOVARA.**

**VERBALE**

Il giorno **12 dicembre** alle ore 9.00 presso la sede dell'ASL NO – Novara – Viale Roma, 7 – Aula Formazione (palazzina A – 1° piano) si è riunita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di *Dirigente Medico di Cardiologia (COD. 52/2022)*.

ESTRATTO VERBALE

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, essendo presenti tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La commissione procede quindi all'esame della documentazione esistente in atti ed accerta:

- che la A.S.L. "NO" di Novara, con provvedimento n.1198 del 05/08/2022 ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Cardiologia
- che il relativo bando di concorso è stato pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 18/08/2022 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - n. 76 del 23/09/2022;
- che il bando di concorso sopracitato prevedeva come tempo utile per la presentazione delle domande il 24/10/2022.

La commissione prende quindi visione delle norme legislative e regolamentari che disciplinano il presente concorso.


Viene quindi data lettura degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.

La commissione prende atto che per il presente concorso dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- punti 20 per i titoli;
- punti 80 per le prove d'esame.

Gli 80 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova pratica;
- punti 20 per la prova orale;



4

- I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per titoli nell'ambito delle quattro categorie sopraelencate è quella stabilita dall'art. 27 del D.P.R. 483/97.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 761/1979 e agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 del D.P.R. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti ovvero di altri titoli posseduti.

La commissione determina, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 483/1997 :

1. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato;
2. i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, ovvero, se autocertificati, devono contenere tutti gli elementi utili ed univoci che ne consentano la valutazione;
3. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del 1° mese al primo giorno dell'ultimo mese;
4. non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell'abilitazione professionale;
5. i servizi prestati presso Cliniche o Istituti Universitari e riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diverse indicazioni;
6. qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo di incaricato o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
7. non saranno valutati attestati laudativi;
8. non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto, né periodi di stage e tutoraggio;
9. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
10. gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successiva alla terza sono superiori al 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500;
11. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere edite a stampa e saranno valutate solo quelle post laurea, tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 11 del DPR 483/1997 e di alcuni criteri stabiliti dalla commissione (lavori pubblicati su riviste internazionali con impact factor

attinenti la disciplina come primo autore pt. 0,500, mentre quelli come coautore pt. 0,400; lavori pubblicati su riviste nazionali con impact factor attinenti la disciplina come primo autore pt. 0,250 mentre se coautore pt. 0,150; gli abstracts/poster non saranno valutati; i capitoli di libri pt. 0,500); le pubblicazioni "affini" verranno valutate pt. 0,250

12. i master universitari vengono valutati, solo se attinenti con profilo a concorso, pt. 0.500;

13. i dottorati di ricerca, se attinenti, vengono valutati pt. 0,500


La specializzazione, così come previsto dal bando di concorso, conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota 0017806 -P dell'11/3/2009 DGRUPS.

Considerato che sono stati dichiarati ammessi alla procedura concorsuale i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8/2020 di conversione del D.L. 162/2019 il quale prevede che "A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata", si decide pertanto quanto segue:

- per i medici in formazione specialistica, vengono valutati gli anni di specializzazione (ad esclusione dell'ultimo in cui sono iscritti) con lo stesso punteggio previsto per i medici specializzati (pt. 1,2/a), ma il punteggio viene inserito nel curriculum formativo e professionale anziché nei titoli di carriera come per gli specializzati (in quanto titolo non ancora conseguito).

Relativamente alla valutazione del curriculum formativo e professionale la commissione concorda che in tale categoria verranno particolarmente considerati, oltre a quanto stabilito dall'art.11 del D.P.R. 483/1997 e tenuto conto che l'arco dell'intera carriera va inteso non con riferimento al periodo di esistenza di rapporto di pubblico impiego ma con riferimento al periodo in cui la professionalità del singolo istante ha avuto comunque modo di svilupparsi; in particolare decide che:

- l'attività libero professionale viene valutata solo se resa nella specialità a concorso dopo la specializzazione e con un punteggio annuo di pt. 0,800 se svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private o accreditate con il SSN;
- l'attività di dipendenza presso strutture sanitarie private o accreditate con il SSN viene valutata solo se resa nella specialità a concorso dopo la specializzazione e con un punteggio annuo di pt. 0,800;
- l'attività di volontariato non viene valutata
- l'attività di borsa di studio non viene valutata;
- non viene valutato il servizio reso come guardia medica e di sostituzione dei medici di medicina generale e di pediatra di libera scelta.
- per quanto riguarda la partecipazione a corsi convegni e congressi viene valutata solo quella che ha dato crediti ECM e la cui partecipazione sia



avvenuta dopo il conseguimento della specializzazione per i medici già specializzati; si attribuisce pt. 0,020/corso se in qualità di relatore e pt. 0,010/corso se in qualità di uditore; per i medici in formazione specialistica non si valuta la partecipazione ai corsi;

- non vengono valutati i corsi di lingua e di informatica
- gli incarichi di insegnamento nella disciplina verranno valutati tenendo conto dell'attinenza e del numero di ore svolte (fino a 30 ore pt. 0,100; fino a 60 ore pt. 0,250; fino a 100 ore pt. 0,500; oltre 100 ore pt. 0,800) solo per i medici già specializzati.

Per i medici in formazione specialistica iscritti dal terzo anno del corso di specializzazione e ammessi alla procedura concorsuale, non si valuta alcuna attività lavorativa; si valutano le pubblicazioni prodotte dopo il conseguimento della laurea alle condizioni sopra previste e con i punteggi sopraddetti.

ESTRATTO

VERBALE